



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

*** ** ***

VERBALE D'UDIENZA *EX ART. 127 TER C.P.C.*

Il Giudice,

dato atto che con provvedimento del 2.4.2026 è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione del giorno 28.4.2026 ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c.;

rilevato che le parti hanno depositato le note scritte contenenti le conclusioni in vista dell'udienza cartolare;

rilevato che l'art. 127 *ter*, ult. co. così dispone: *"Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti. Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza"*,

ha emesso la sentenza di seguito estesa.

Il Giudice

Dott. Alfredo De Leonardis



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis
ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 8187/2025

promossa da

Parte_1 C.F. *P.IVA_1*), in persona dell'amministratore unico, rappresentata
e difesa dall'avv. Katia Pedercini e dall'avv. Andrea Pedercini

-PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE-

contro

Controparte_1 (P. IVA *P.IVA_2*), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Gaspari

-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-

*** ** ***

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate entro il termine
perentorio dell'udienza *ex art. 127 ter* c.p.c. di precisazione delle conclusioni e discussione ai
sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.

*** ** ***

FATTO E DIRITTO

Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del
giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica
prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.

Avendo cura di precisare che *"ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le
indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod.*

proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).

*** ** ***

§ 1. *Parte_1* ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2181/2025, dell'importo a titolo di capitale di € 15.255,60 (oltre interessi e spese), emesso dal Tribunale di Brescia in favore di *Controparte_1* per il mancato pagamento di due fatture aventi a oggetto l'attività di progettazione e supporto tecnico per gli impianti elettrici e meccanici di un cantiere dell'opponente.

Nel dettaglio, parte attrice ha eccepito l'incompetenza del giudice adito, stante la presenza nel contratto di una clausola arbitrale. Nel merito, ha lamentato l'inadempimento della convenuta.

Si è costituita in giudizio *Controparte_1*, la quale ha evidenziato che le parti non avevano sottoscritto alcuna clausola arbitrale. Nel merito, ha ribadito la fondatezza del credito fatto valere in sede monitoria.

La causa, dopo il rigetto dell'istanza *ex art. 648 c.p.c.*, è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, è stata fissata udienza *ex art. 281 sexies c.p.c.*

*** ** ***

§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, ritiene il Tribunale che l'eccezione di arbitrato sollevata dall'opponente sia fondata.

A tal fine, si osserva quanto segue:

- l'art. 1.4 delle 'clausole contrattuali' così disponeva: *“Le parti si obbligano a definire la soluzione e la definizione di ogni controversia, avente causa dal presente accordo, ad un Collegio di tre arbitri nominati: uno da ciascuna delle parti, il terzo dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Brescia”* (cfr. doc. 2 fasc. att.);

- se è vero che la sottoscrizione delle parti è apposta a pag. 9 (*rectius*, “pag. 9 di 11”) del contratto, dopo le specifiche pattuizioni relative a quel determinato incarico e prima delle ‘clausole contrattuali’ generali, è altrettanto vero che il documento deve intendersi unico, come inequivocabilmente dimostrato dalla numerazione progressiva delle pagine, che si conclude solamente a pag. 11. Pertanto, il documento è in realtà unitario e come tale integralmente vincolante per le parti;
- la proposta contrattuale è stata predisposta da CP_1 , così come le relative ‘clausole contrattuali’, tra cui quella arbitrale. Pertanto, deve ritenersi contraria a buona fede la condotta posta in essere dalla convenuta, la quale dapprima ha predisposto il testo contrattuale salvo poi disconoscerne l’efficacia nella parte a essa sgradita;
- CP_1 non può lamentare la vessatorietà di tale clausola e, quindi, la mancata specifica approvazione per iscritto, dal momento che, a prescindere dalla sussistenza di tutti gli ulteriori presupposti richiesti dall’art. 1341 c.c., in ogni caso è stata lei stessa a predisporla (cfr. *ex multis* Cass. civ., 21/08/2017, n. 20205: in tema di condizioni generali di contratto, poiché la specifica approvazione per iscritto costituisce, *ex art. 1341, co. 2 c.c.*, requisito per l’opponibilità delle clausole cd. vessatorie al contraente aderente, solo quest’ultimo è legittimato a farne valere l’eventuale mancanza. Dunque, non è legittimato a sollevare contestazioni il predisponente il quale, quindi, non può invocare la nullità per la carenza della specifica approvazione);
- la clausola compromissoria in esame ha contenuto ampio e pertanto ricomprende tutte le controversie che trovano causa nel contratto, tra cui quella in esame avente a oggetto il mancato pagamento del corrispettivo e l’eccezione d’inadempimento.

In merito alla natura dell’arbitrato, si osserva che, sulla scorta dell’orientamento prevalente della Corte Suprema di Cassazione, che qui si condivide, “occorre interpretare la clausola compromissoria con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell’arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell’irritualità dell’arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte dall’arbitrato rituale quanto all’efficacia esecutiva del lodo e al regime delle impugnazioni” (Cass. civ., n. 21059/2019).

È stato chiarito, inoltre, che nell’arbitrato irrituale le parti intendono affidare all’arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà, mentre l’utilizzo di espressioni quali ‘giudizio arbitrale’, ‘giudizio inappellabile’, decisione da assumere ‘senza formalità di rito e secondo equità’, non possono essere interpretate con sicurezza come espressive della volontà delle parti di pattuire che la

decisione sarebbe stata assunta dagli arbitri nelle forme dell'arbitrato irrituale (cfr. Cass. civ., n. 11847/2021).

Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, si osserva che dal tenore complessivo della clausola pattizia non è dato evincere una manifestazione inequivoca della volontà delle parti di affidare a terzi il compito di ricercare una composizione amichevole della controversia, in quanto essa si limita a statuire che la soluzione e definizione di ogni controversia avente causa in quell'accordo sarà definita da un collegio di arbitri.

Pertanto, si deve ritenere applicabile la disciplina in tema di arbitrato rituale.

In conclusione, deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale a conoscere la presente controversia e, viceversa, riconosciuta quella arbitrale *ex art. 819 ter*, co. 1 c.p.c.

In relazione all'ipotesi in esame, la Corte Suprema di Cassazione ha chiarito quanto segue: *"in tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale"* (Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25939 del 24/09/2021, Rv. 662293 - 01).

L'accoglimento dell'eccezione preliminare formulata da parte opponente comporta l'assorbimento di tutte le ulteriori.

*** ** ***

§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a integrale carico di parte convenuta opposta.

Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause rientranti nello scaglione di riferimento, tenuto conto del criterio del *disputatum*.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:

- in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1 dichiara l'incompetenza del Tribunale adito in ragione dell'avvenuta devoluzione della controversia a un collegio arbitrale e, per l'effetto,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2181/2025, emesso dal Tribunale di Brescia in data 4.6.2025;
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta opposta a rimborsare a parte attrice in

opposizione le spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.

Brescia, 29 aprile 2026

Sentenza resa *ex art. 281 sexies c.p.c.*, pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza *ex art. 127 ter c.p.c.*

Il Giudice

Dott. Alfredo De Leonardis